

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

La Corte dei conti

sezione giurisdizionale d'appello per la regione siciliana

composta dai magistrati:

dott. Salvatore Cilia	Presidente
dott. Luciana Savagnone	Consigliere
dott. Salvatore G. Cultrera	Consigliere rel.
dott. Pino Zingale	Consigliere
dott. Giuseppa Cernigliaro	I° Referendario

ha pronunciato la seguente

Sentenza n.78/A/2012

nel giudizio di appello iscritto al n. 3930/A.Resp. del registro di segreteria, proposto da Giuseppe Puglisi, elettivamente domiciliato a Palermo, presso lo studio dell'avv. Benedetta Zerbo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano, Sebastiano Licciardello e Fabrizio Tigano, sia unitamente che disgiuntamente

contro

il Procuratore regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana

avverso

la sentenza n. 2028/2011 del 23 maggio 2011 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana.

Visti gli atti e i documenti di causa.

Uditi nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2012 il relatore, cons. Salvatore G. Cultrera, l'avv. Sebastiano Licciardello ed il P.M. nella

persona del vice procuratore generale dott. Giovanni Coppola .

Fatto

Con atto di citazione del 9 luglio 2010 il procuratore regionale ha chiamato in giudizio i signori Giuca Giovanni, nella qualità di ex sindaco del comune di Rosolini, Albino Maria, direttore generale dello steso Comune, e Puglisi Giuseppe nella qualità di comandante pro tempore della Polizia Municipale per rispondere a titolo di responsabilità amministrativa in solido tra di loro del danno di € 133.233,53 (con la ripartizione interna nella misura del 70 % a carico del Puglisi e del 15% per ciascuno degli altri due; tale ripartizione sarebbe da ritenere valida anche nel caso che la responsabilità attribuita fosse considerata solo a titolo di colpa grave) oltre a rivalutazione monetaria ed interessi, procurato all'erario comunale .

Nell'atto di citazione è stato posto in evidenza che nella vicenda di responsabilità all'odierno esame si versa in un'ipotesi di danno erariale indiretto, derivante dagli oneri sostenuti dal Comune di Rosolini per far fronte alla soccombenza in una causa civile per *mobbing*, promossa dal dipendente comunale Morana Giuseppe, definita con sentenza n.91/08 del 14 febbraio 2008 del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro, che ha condannato il Comune al pagamento in favore del Morana di € 35.800, 00 per danno patrimoniale, € 42.998,05 per danno all'integrità psico-fisica, € 21.499,05 per danno morale, oltre rivalutazione ed interessi legali su tutte le somme dall'agosto del 2004 fino al soddisfo, € 12.000,00 per onorari ed € 4.612,00 per diritti.

In seguito alla suddetta sentenza di condanna tra il Comune di

Rosolini soccombente e la controparte Morana Giuseppe è stata stipulata in data 29 giugno 2009 una transazione in cui è stata fissata in € 133.233,53 la somma complessiva da risarcire avendo il Morana rinunciato ad alcune somme dovute per interessi; la transazione è stato oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio ex art.194 lett.a) del d.l.vo n.267 del 2000 operato con la delibera del consiglio comunale n.83 del 13 ottobre 2009.

Dalla disamina degli atti acquisiti (atti di causa richiamati nella sentenza n.91 del 2008 del Tribunale di Siracusa, consulenza tecnica d'ufficio) e dagli approfondimenti istruttori di sua competenza il procuratore regionale rilevava che, nonostante che con precedente sentenza 903/2003 del Tribunale di Siracusa il dipendente Morana, cui erano state revocate illegittimamente le funzioni di vicecomandante della polizia municipale, avesse ottenuto la condanna del Comune ad essere riassegnato alle stesse funzioni di vice comandante, erano intervenuti una serie di atti e provvedimenti, riconducibili, innanzitutto, al comandante pro tempore della Polizia Municipale avv. Giuseppe Puglisi, nonché al direttore generale dott.ssa Albino Maria ed al sindaco avv. Giovanni Giuca, che lo avrebbero completamente emarginato dall'ambiente lavorativo e mortificato nelle sue legittime aspettative rendendolo vittima di una "univoca condotta mobbistica" di cui il Morana ha rivendicato giudizialmente i danni.

Il procuratore regionale ha, quindi, ritenuto pienamente accertati una serie di atti di gestione del rapporto di servizio orientati o, comunque, idonei, alla persecuzione ed all'isolamento del dipendente Morana.

Gli atti in questione riguarderebbero :

- a) mancata attribuzione di compiti di responsabilità compatibili con la figura del vicecomandante della polizia municipale ed esclusione dai servizi e dalle funzioni in cui venivano coinvolti tutti gli altri componenti della polizia municipale;
- b) emarginazione del dipendente medesimo invitando i colleghi a non intrattenere alcun rapporto con lui impedendogli l'accesso nei locali della polizia municipale nonché di esercitare le funzioni coordinamento,
- c) distacco del Morana in locali non deputati ad ufficio della polizia municipale e sostanzialmente mortificanti in quanto sede occasionale di mostre di ceramiche, lontani dalla sede ordinaria del Comando di polizia municipale.

In tale contesto risulterebbero accertate ulteriori condotte tese ad emarginare il Morana anche dopo la cessazione del servizio del comandante Puglisi nel dicembre 2004, poste in essere dal sindaco Giuca e dal direttore generale dott.ssa Albino responsabile ad *interim* del Settore polizia municipale. Costoro avrebbero mantenuto i precedenti provvedimenti di servizio emessi dal comandante Puglisi nei confronti del Morana incompatibili con le funzioni di vice comandante di polizia municipale allo stesso riconosciute con sentenza, per il cui esercizio il Morana continuava ad essere distaccato presso locali distanti da quelli della polizia municipale restando isolato ed emarginato dai servizi e dai rapporti con gli altri colleghi.

Sotto il profilo soggettivo il pubblico ministero ha ritenuto ravvisabile

nella condotta dei convenuti Puglisi, Giuca ed Albino, il dolo per consapevole violazione delle regole di corretta gestione del rapporto di lavoro del dipendente e, comunque, una inescusabile leggerezza e negligenza gestionale; ad essi sarebbe riferibile la condotta mobbistica che ha prodotto il danno erariale indiretto derivante al Comune dagli oneri necessari per far fronte alla soccombenza nel giudizio civile.

Con sentenza n. 2028/2011 la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana ha affermato la responsabilità dedotta nell'atto di citazione nei confronti dell'avv. Giuseppe Puglisi, comandante pro tempore della Polizia Municipale di Rosolini e lo ha condannato al pagamento della somma di € 50.000,00 in favore del Comune stesso oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali; ha assolto da ogni addebito per mancanza di colpa grave il sindaco Giuca Giovanni e il direttore generale e responsabile *ad interim* della Polizia municipale dal 30 dicembre 2004 dott.ssa Albino Maria.

Avverso tale sentenza il Puglisi, rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Romano, Sebastiano Licciardello e Fabrizio Tigano, ha proposto appello in cui ha articolato specifici motivi di impugnazione.

La difesa dell'appellante sostiene che la sentenza (punto 5.3) sarebbe affetta da palese erroneità essendo stati travisati i fatti ed omessa la valutazione dei documenti deponibili nel processo onde la motivazione risulterebbe contraddittoria ed illogica in violazione dell'art.1 della legge 20/1994 nonché dei principi in materia di onere della prova.

Nella sentenza non sarebbero state individuate le violazioni degli

obblighi di servizio all'interno della peculiare struttura del *mobbing* e sarebbero state recepite acriticamente, in assenza di elementi di prova, le risultanze del giudicato civile dando atto della imputazione a titolo di colpa grave della responsabilità attribuita al Puglisi non tenendo conto del contesto organizzativo; in sostanza mancherebbero nella fattispecie elementi di prova di comportamenti assunti dal Puglisi nella qualità da considerare violazione strutturale e perdurante dei doveri di buona amministrazione e dei connessi obblighi di servizio che, ove fossero stati adempiuti, non avrebbero consentito la verifica del *mobbing*.

I fatti specifici posti nella sentenza appellata a fondamento della responsabilità del Puglisi sarebbero tutti inconsistenti a tali fini; in assenza di ufficiale verbalizzante non avrebbero alcuna forza probatoria privilegiata le dichiarazioni, risultanti da verbali di sommarie informazioni innanzi alla stazione CC di Rosolini, rese dai vigili Ignaccolo, Di Pietro, Incatasciato e Calafiore (i primi due con profilo professionale di ausiliare del traffico a tempo parziale e determinato e gli altri con profilo di istruttore di vigilanza a tempo parziale e determinato), i quali avrebbero riferito che il Puglisi in una riunione presso un bar di una stazione di servizio Agip sulla SS 115 li avrebbe ammoniti circa le regole da rispettare anche dopo il rientro del Morana nel settore di Polizia Municipale e per ricordare loro che solo lui è il comandante; né alle stesse dichiarazioni potrebbe essere attribuito valore di presunzioni ai sensi dell'art.2729 c.c in quanto sarebbero intrise di contraddizioni insanabili; da altre deposizioni rese avanti alla stazione CC di Rosolini emergerebbe che nessuna

iniziativa sarebbe stata organizzata dal Puglisi di incontrare in riunione i suoi sottoposti (v. dichiarazione spontanea Di Pietro).

La difesa vuole precisare in sostanza che gli esiti istruttori emersi in un processo sono valutabili quali meri indizi o argomenti di prova ex art.116 c.p.c in un diverso processo ma non acquistano in quest'ultimo la valenza di prove se non attraverso i precisi criteri della prova per presunzioni o, comunque, potendo solo concorrere nella formazione del giudizio di fatto quali meri strumenti logico-critici (c.d. argomenti di prova); circa la mancata attribuzione al Morana del compenso incentivante della produttività a causa di giudizi di valutazione con punteggi prossimi allo zero espressi dal Puglisi nei confronti del Morana, la difesa riferisce che il periodo in cui è stato sottoposto a valutazione il Morana ha riguardato il contesto temporale che va dal 22 giugno 2004 al 31 dicembre 2004 rispetto al quale il Morana ha effettuato un periodo di assenze, oltre alle giornate di ferie, pari a complessive 104 giornate; il Puglisi non poteva che prendere atto del fatto che il Morana in tale periodo non avesse prodotto alcun atto rientrante nelle competenze del mansionario dell'istruttore direttivo di vigilanza ca.D 1, per cui la conseguente valutazione non poteva essere assolutamente ricondotta ad attività mobbizzante; anche la vicenda relativa al distacco del Morana in locali isolati allo scopo di emarginarlo, ritenuta in sentenza un ulteriore elemento di prova di accertata attività mobbizzante, non avrebbe alcun fondamento in quanto l'ufficio assegnato al Morana era posto sulla piazza principale della città (cioè nel centro del paese) ben visibile e accessibile da tutti nonché

adiacente ad altro ufficio comunale, adibito a sportello unico, nel cui stesso piano era ubicato l'assessorato alla cultura ed aveva sede il vicesindaco Guastella.

La sentenza appellata è da considerarsi, altresì, illogica e contraddittoria nella parte in cui, mentre assolve la dott.ssa Albino in relazione alla brevità della durata della condotta ad essa imputata nei confronti del Morana, non adotta lo stesso criterio per quanto riguarda il Puglisi, la cui asserita condotta mobbizzante, iniziata con l'emissione della disposizione di servizio del 18 giugno 2004 n.19724, sarebbe cessata il 29 dicembre 2004 allorchè ha assunto servizio presso il Comune di Campobello di Licata e, quindi, anch'essa sarebbe stata di breve durata tenuto conto dell'insegnamento della Cassazione che richiede un tempo di almeno sei mesi perché una condotta possa considerarsi lesiva in quanto espressiva di *mobbing* (Cassazione 22858/2008).

La difesa rileva, in ogni caso, l'assenza di colpa grave nel comportamento del Puglisi e, quindi, la presenza dei presupposti per la sua assoluzione; richiede, comunque, un' ulteriore applicazione del potere riduttivo sotto il profilo dell'apporto causale sia in quanto connesso ad inefficienze dell'apparato in cui opera l'agente sia per quanto possa essere ricondotto alla compartecipazione di altri soggetti.

In data 14 dicembre 2011 la Procura generale presso questa Sezione ha depositato conclusioni scritte nelle quali ha chiesto il rigetto dell'appello con conseguente conferma della sentenza appellata.

Diritto

Dagli atti di causa risulta che il procuratore regionale ha esercitato l'azione di rivalsa nei confronti dell'appellante avv. Giuseppe Puglisi, comandante protempore della polizia municipale di Rosolini, presunto responsabile del fatto dannoso conseguente a *mobbing*, che il Comune di Rosolini, in sede civile, era stato condannato a risarcire al terzo danneggiato.

Nella sentenza appellata n.2028/2011 sono stati correttamente ravvisati nella fattispecie all'esame gli estremi dell'ipotesi del danno indiretto che, come noto, deriva dall'esecuzione di sentenza definitiva di condanna dell'ente pubblico al risarcimento a favore di terzo danneggiato che ha convenuto in giudizio l'amministrazione ottenendone la condanna.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale i rapporti tra azione civile e azione di responsabilità amministrativa sono improntati all'assoluta autonomia, in considerazione dell'esistenza di un diverso *petitum* e di una diversa *causa petendi* fra l'azione di responsabilità amministrativa e l'azione civile di danno contro la P.A. Cosicché, quando si verte in ipotesi di danno cosiddetto indiretto, il pagamento al terzo costituisce il presupposto per l'esercizio dell'azione di rivalsa da parte del procuratore regionale, mentre deve essere operato un accertamento autonomo circa la sussistenza delle condizioni necessarie per pervenire ad una statuizione di condanna.

E' pacifico, comunque, in giurisprudenza che, anche se le sentenze civili di condanna non esplicano efficacia vincolante nel giudizio di responsabilità amministrativa, il giudice contabile può trarre da quel di-

verso giudizio elementi utili a formare il proprio libero convincimento ex art. 116 c.p.c.(cfr. Corte conti Sez. III Appello n. 623/2005, di questa Sezione n.297 del 2011 e n.18 del 2012).

L'odierno appellante Puglisi Giuseppe (convenuto nel giudizio di primo grado unitamente a Giuca Giovanni, sindaco pro tempore di Rosolini, e di Albino Maria, dirigente dello stesso Comune, entrambi assolti con la sentenza n.2028/2011), all'epoca dei fatti di causa comandante della polizia municipale di Rosolini, ha mosso specifica censura avverso la sentenza impugnata sostenendo che non sarebbero state individuate le violazioni degli obblighi di servizio all'interno della peculiare struttura del fenomeno (prima sociologico e psicologico e poi giuslavoristico) denominato *mobbing*, cui sarebbe stato sottoposto il dipendente comunale Giuseppe Morana, attore nel giudizio civile, e invece sarebbero state recepite acriticamente, in assenza di elementi di prova, le risultanze del giudicato civile dando atto della imputazione a titolo di colpa grave della responsabilità attribuita allo stesso appellante non tenendo conto del contesto organizzativo in cui i fatti sono avvenuti.

In sostanza ha lamentato l'appellante che la sua condanna al pagamento della somma di € 50.000, 00 a favore del Comune di Rosolini sarebbe stata pronunciata dal giudice di primo grado in mancanza di elementi di prova; sarebbero, infatti, insussistenti gli asseriti comportamenti attribuiti all'appellante assunti, nella qualità di comandante della Polizia municipale di Rosolini, in presunta violazione strutturale e perdurante dei doveri di buona amministrazione e dei connessi obblighi di servizio che, ove fossero

stati correttamente assolti, non avrebbero consentito la verifica del *mobbing*.

Tanto premesso, il Collegio osserva che l'esposta censura dell'appellante non si ritiene fondata. Infatti, da una parte, non è contestabile che il procuratore regionale abbia versato in giudizio tutti gli atti del processo civile, tra cui i verbali delle prove testimoniali formate nello stesso giudizio nelle forme di rito (v.pag. 23 della sentenza del Tribunale di Siracusa n. 91 del 2008) ed abbia acquisito la consulenza tecnica d'ufficio disposta dal giudice civile medesimo, in cui, sotto il profilo medico-legale, è stata positivamente verificata la compromissione dello stato di salute del Morana ed il pregiudizio della integrità psico-fisica dello stesso come effetto degli atti di *mobbing*, cui era stato sottoposto in un lungo arco di tempo, e , dall'altra, che, in base a tali obiettivi elementi, la prospettazione accusatoria è stata accolta dalla sentenza appellata, la quale, per quanto riguarda la specifica posizione del Puglisi, ha individuato una serie di comportamenti integranti violazioni gravemente colpose di obblighi di servizio rientranti tipicamente nella peculiare struttura del fenomeno denominato *mobbing*, cui sarebbe stato sottoposto il dipendente comunale Giuseppe Morana. In tale ottica risultano accertati una serie di atti di gestione del rapporto di servizio orientati o, comunque, idonei, alla persecuzione ed all'isolamento del dipendente Morana con grave compromissione dell'integrità psico-fisica dello stesso.

Gli atti di gestione in questione sono certamente riconducibili all'appellante avv. Giuseppe Puglisi, quale comandante pro-tempore

della polizia municipale di Rosolini dal luglio 2004 al 29 dicembre 2004 e dal 3 marzo 2005 fino al 14 maggio 2008.

Infatti, nonostante che con sentenza 903/2003 del Tribunale di Siracusa, il Morana, dirigente con funzioni di vice comandante della polizia municipale di Rosolini, avesse ottenuto la condanna del Comune ad essere riassegnato alle mansioni di vice comandante dei Vigili Urbani di Rosolini, già illegittimamente revocate con assegnazione ad altro incarico, il Puglisi si adoperava in ogni maniera a che al Morana, al suo rientro nel corpo della polizia municipale, non fossero attribuiti compiti di responsabilità compatibili con la figura del vicecomandante della polizia municipale praticamente escludendolo dai servizi e dalle funzioni in cui venivano coinvolti tutti gli altri componenti della polizia municipale.

Il Puglisi si rendeva autore dell'ordine di servizio n.19724 del 18 giugno 2004 nel quale, con disposizioni, apparentemente conformi al regolamento di polizia municipale, impartiva al rientrante Morana di svolgere le proprie mansioni, non di vice comandante, bensì di istruttore direttivo di vigilanza nell'Unità Operativa di viabilità e, con il chiaro intento di isolarlo, disponeva che fosse distaccato in locali lontani dalla sede del Comando di polizia municipale senza assegnazione di alcuna vettura di servizio e con obbligo di timbrare la presenza in servizio negli stessi locali distaccati senza alcun contatto con la sede ordinaria del Comando di polizia municipale.

Nella sentenza civile si dà atto che le condotte illecite poste in essere, innanzitutto dal Puglisi, che hanno determinato il demansionamento, l'isolamento e la discriminazione del Morana

sono state confermate dai testi escussi nel processo civile; in base a dette prove testimoniali è stato attestato senza ombra di dubbio che il Morana è stato sostanzialmente privato delle mansioni attinenti alla sua qualifica, gli è stato impedito di svolgere la funzione di vice comandante in palese violazione delle disposizioni del regolamento sui servizi ed uffici comunali; è stato privato della divisa, dell'arma, del tesserino, degli strumenti di lavoro (bollettario delle contravvenzioni) senza alcuna giustificazione ; è stato relegato in postazione di lavoro (presso il Palazzo di Città) diversa da sede ordinaria del comando di polizia municipale, in locali di risulta (i locali erano utilizzati anche come deposito di scatoloni e materiali per le pulizie – v.pag.30 della sentenza n. 91 del 2008 del Tribunale di Siracusa in atti); gli ausiliari formalmente sottoposti al coordinamento del Morana, come da ordini di servizio del 18 giugno 2004 e dell'8 luglio 2004 del comandante Puglisi, dovevano nei fatti rivolgersi solo allo stesso comandante Puglisi e, in effetti, erano solo da questi coordinati come confermato dai testi escussi (cfr. deposizioni testimoniali di Calafiore, Ignaccolo, Giuliano, Giunta ed Incatasciato).

Per i fini che qui interessano, altra prova inequivoca di condotta illecita del Puglisi con intenti vessatori e persecutori del Morana, fra le tante indicate nell'atto di citazione, è quanto riportato nella sentenza del Tribunale di Siracusa n.91 del 2008 (v.pag.30), ove è riferita la circostanza che il comandante Puglisi, odierno appellante, nell'imminenza del rientro del Morana nel Corpo della polizia municipale, incontrava in luogo estraneo all'ufficio (precisamente nei

locali di un bar presso una stazione di servizio Agip sulla strada statale 115) vari appartenenti al corpo di polizia municipale invitandoli sostanzialmente a non avere alcun tipo di rapporto con il Morana (cfr verbali di assunzione di sommarie informazioni e, inoltre, deposizione dei testi Spadaro, Ignaccolo, Calafiore, Incatasciato) e, questo, dopo avere preannunciato, pochi giorni dopo che era stata emessa la sentenza del Tribunale di Siracusa n.937/2003 di riassegnazione del Morana alle funzioni di vicecomandante, che “fino a quando c’era lui il Morana non sarebbe mai tornato al comando di polizia municipale”.

Risulta, pertanto, provato che sia da imputare principalmente al Puglisi - cui, ai fini della responsabilità amministrativa azionata nei suoi confronti dal pubblico ministero per rivalere il Comune della condanna subita nel giudizio civile, è chiaramente ascrivibile un comportamento soggettivo di colpa grave - l’elusione, come messo in evidenza nella sentenza appellata, della statuizione della sentenza del Tribunale di Siracusa n.903 del 2003 che ordinava al Comune di Rosolini di riassegnare al Morana le funzioni di vice comandante della polizia municipale, avendo lo stesso, dopo avere distaccato il rientrante Morana presso l’Unità Organizzativa Viabilità, reiteratamente posto in essere condotte tutte inequivocabilmente dirette ad emarginare il Morana attraverso l’isolamento fisico e lo svuotamento di fatto delle funzioni formalmente assegnategli.

Si rivela, altresì infondata, la censura del Puglisi mossa alla sentenza appellata, che viene a tal fine ritenuta illogica e contraddittoria, nella parte in cui, mentre assolve la dott.ssa Albino, in

relazione alla brevità (all'incirca quattro mesi) della durata della condotta vessatoria ad essa imputata nei confronti del Morana, non adotta lo stesso criterio per quanto riguarda il Puglisi, la cui asserita condotta mobbizzante, iniziata con l'emissione della disposizione di servizio del 18 giugno 2004 n.19724, sarebbe cessata il 29 dicembre 2004 allorchè ha assunto servizio di comandante della polizia municipale del Comune di Campobello di Licata ; da ciò avrebbe dovuto dedursi che anche la condotta del Puglisi era stata di breve periodo tenuto conto dell'addotto insegnamento della Cassazione che richiede un tempo di almeno sei mesi perché una condotta possa considerarsi lesiva in quanto espressiva di *mobbing* .

L'argomentazione dell'appellante non appare sorretta da valido fondamento dovendosi considerare che, se è pur vero che il Puglisi il 29 dicembre 2004 cessò dalle funzioni di comandante della polizia municipale di Rosolini in quanto ebbe ad assumere servizio con le stesse funzioni presso il Comune di Campobello di Licata, è anche vero che il Puglisi, usufruendo dell' istituto della mobilità, fece rientro a Rosolini il 3 marzo 2005 continuando a svolgere le funzioni di comandante della polizia municipale di Rosolini ininterrottamente fino al 14 maggio 2008, data sotto la quale, in seguito a superamento di concorso, assunse le funzioni di comandante della polizia municipale del Comune di Modica; fino a quando il Puglisi ha mantenuto le funzioni di comandante della polizia municipale di Rosolini sono rimasti immutati per l'intero periodo gli ordini di servizio già impartiti nei confronti del Morana.

Nella sentenza del Tribunale di Siracusa n.91 del 2008 è stato ben

precisato che, dopo il primo trasferimento del Puglisi avvenuto in data 29 dicembre 2004, il Morana sollecitava il sindaco Giovanni Giuca all'assegnazione delle mansioni vicarie di vice comandante della polizia municipale in attesa della nomina del nuovo comandante.

Il sindaco, nonostante le chiare previsioni del mansionario dei profili professionali, nominava il segretario generale comandante facente funzioni ed il dirigente dott.ssa Albino per gli affari relativi alla polizia municipale.

Il giudice civile conclude affermando, in conformità alle evidenze istruttorie processuali, che l'amministrazione comunale di Rosolini, in persona del comandante Puglisi, che era rientrato per mobilità dal Comune di Campobello di Licata, del segretario generale e dello stesso sindaco, non solo ha pervicacemente omesso di ottemperare alla sentenza n.937/2003 arrivando a sopprimere la figura del vicecomandante della polizia municipale dalla dotazione organica, ma ha continuato ad isolare il Morana fisicamente e psicologicamente.

Da ciò è facile dedurre gli atti di gestione del rapporto di servizio orientati o, comunque, idonei, alla persecuzione ed all'isolamento del dipendente Morana con grave compromissione dell'integrità psico-fisica dello stesso (come accertato nella consulenza tecnica d'ufficio esperita nel giudizio civile) si sono protratti fino alla suddetta data del 14 maggio 2008.

Tenuto conto, comunque, che non sia da escludere che a determinare la situazione di *mobbing*, cui è stato assoggettato il

Morana nell'arco dell'intero periodo suindicato, abbiano concorso con i loro comportamenti anche il segretario generale ed il sindaco pro-tempore, come messo in evidenza nella predetta sentenza n.91 del 2008 del Tribunale di Siracusa, il Collegio ritiene che il danno da porre a carico dell'appellante sia definitivamente determinato in € 25.000, 00 oltre interessi e rivalutazione monetaria con effetto dalla data in cui, in esecuzione della sentenza civile e della successiva transazione, sono state liquidate dal Comune le somme dovute al terzo danneggiato..

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza appellata condanna Puglisi Giuseppe al pagamento della somma di € 25.000,00 in favore del Comune di Rosolini, oltre a rivalutazione monetaria da calcolarsi dalla data indicata nelle premesse sino al deposito della presente sentenza.

Dalla data del deposito della sentenza decorrono gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dello Stato che si liquidano in € 457,54.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 7 febbraio 2012.

L'estensore

Il presidente

f.to(Salvatore G.Cultrera)

f.to (Salvatore Cilia)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 22/02/2012

Per Il direttore di cancelleria

(dott. Nicola Daidone)

f.to (Maria Parrino)